

DELIBERA N. 575/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ EDITIME S.R.L., PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E DELL'ARTICOLO 3, COMMI 2 E 6, DELLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 3 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, commi 2 e 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 agosto 2009, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 giugno 2008 n. 148;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto di contestazione in data 3 giugno 2011 n. 06/11/DIC/UDIS della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità, notificato in data 6 giugno 2011, con il quale è stata contestata alla società Editime s.r.l., che gestisce il sito internet www.lazialita.com al quale si accede anche tramite l’indirizzo www.lazialita.it - a seguito di segnalazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A - la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, commi 2 e 6, della delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver diffuso immagini salienti relative alle gare del campionato di Serie A Tim 2010/2011 disputate dalla società S.S. Lazio, senza avere acquisito i diritti relativi alle stesse e non rispettando i limiti previsti per la cronaca via internet;

VISTE le memorie giustificative inviate nei termini in data 11 luglio 2011 (prot. 35796 del 13 luglio 2011) in cui la Società chiedeva altresì di essere sentita in audizione, avanzando una preliminare proposta di impegni ex art. 12 bis della delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il verbale dell’audizione svolta dinanzi agli uffici dell’Autorità il 26 luglio 2011 e la memoria integrativa, trasmessa in data 5 agosto 2011 (prot. n. 43298 del 19 agosto 2011), da considerarsi quale proposta definitiva di impegni ai sensi dell’art. 12 bis della delibera n. 136/06/CONS;

VISTA l’ulteriore memoria per cui erano stati concessi i termini nel corso dell’audizione, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 47105 del 16 settembre 2011, in cui viene modificata la linea difensiva, in un primo momento volta ad ottenere l’applicazione dell’art. 12 bis della delibera n. 136/06/CONS. In essa si evidenzia, infatti, che l’estrapolazione delle immagini da internet e la loro diffusione sarebbe avvenuta con esclusione totale di fini commerciali. La Società sostiene la tesi dell’errore che “*può rientrare nell’ambito del caso fortuito o dell’errore scusabile*” e propone l’eccezione secondo cui i video sarebbero stati presenti sul sito in data 7 febbraio per un “*mancato refresh del browser*” e, comunque, sarebbero stati relativi a contenuti già messi a disposizione del pubblico su altri siti web. Rileva, infine, che la normativa è complessa e di recente introduzione sì da rendere scusabile l’errore nella sua applicazione. Nell’ipotesi in cui le precedenti difese non vengano accolte, la Società chiede l’applicazione della sanzione ridotta ad un decimo in via di interpretazione analogica della disciplina rivolta all’emittenza radiotelevisiva in ambito locale;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni in quanto:

- la proposta di assunzione di impegni non afferisce ad una fattispecie riconducibile all’ambito di applicazione di cui all’art. 12 bis del regolamento dell’Autorità in materia di procedure sanzionatorie, mancando la condizione presupposta dalla norma per la presentazione della “dichiarazione di impegni” ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 come convertito dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248, consistente nella necessità di promozione della “*concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati*”, attività che non sono proprie della società Editime s.r.l. che, quale titolare del sito internet www.lazialita.com (a cui si accede anche attraverso l’indirizzo www.lazialita.it), non si qualifica come fornitore di reti di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 che esclude dal suo campo di applicazione “*i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti*”;

- l’invocazione del caso fortuito o dell’errore scusabile non appare sufficientemente circostanziata perché le immagini sono state rimosse dal sito solo a seguito della diffida della Lega Nazionale professionisti Serie A, senza far venire meno l’offensività della condotta nei confronti dei beni giuridici tutelati dal decreto legislativo n. 9/2008;
- l’eventualità del mancato *refresh* del *browser*, oltre ad apparire in astratto inverosimile, è da escludere, visto che la tipologia dei contenuti contestati non è soggetta a memorizzazione sulla *cache* del computer;
- il decreto legislativo che ha introdotto la disciplina dei diritti audiovisivi sportivi reca la data del 9 gennaio del 2008 e i regolamenti attuativi dell’Autorità sono stati emanati nel luglio del 2009, per cui tale normativa non può ritenersi di recente introduzione essendo applicata da ormai 2 anni; peraltro, trattandosi nel caso di specie di violazioni attinenti ad aspetti meramente quantitativi, la normativa di riferimento non appare complessa sì da rendere scusabile l’errore nella sua applicazione;
- riportare contenuti già disponibili altrimenti in rete non esclude la responsabilità per la reiterazione del comportamento illecito; il sito web in questione non si limita, infatti, a fornire un link ad altri siti, ma incorpora i contenuti immessi in rete da altri al fine di aumentare l’attrattiva e quindi i contatti di www.lazialita.com;
- non appare asseondabile la richiesta della società in ordine all’applicazione al caso di specie del diverso e più favorevole regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest’ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di *favor* per l’emittenza locale; va inoltre evidenziata la differenza fra quest’ultima e i siti web, in quanto la prima diffonde contenuti su un territorio limitato, mentre i secondi, per quanto caratterizzati dal trattare tematiche di

rilevanza locale, non sono sottoposti a limiti territoriali, in quanto potenzialmente accessibili da chiunque e dovunque;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, *“È comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni *“Ai fini dell'esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere l) ed m), del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell'evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento secondo le modalità di cui al presente articolo”*;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del citato Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, *“Per il diritto di cronaca esercitato via internet la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere superiore a 90 secondi per ciascuna giornata. Alle trasmissioni di programmi televisivi via internet si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo”*;

RILEVATO che alla data del 7 febbraio 2011 erano disponibili sul sito internet [gestito](#) dalla società Editime s.r.l. immagini relative all'incontro Milan – Lazio, disputato in data 1 febbraio 2011, e di Lazio – Chievo del 7 febbraio;

RITENUTO che tale diffusione integra le violazioni previste dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, commi 2 e 6, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14

(diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomila-
duecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997,
n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella
misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14
(diecimilatrecentoventinove/14), per la violazione contestata, in relazione ai criteri per
la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in
essere dalla società Editime s.r.l. deve ritenersi media in considerazione del
dichiarato numero ridotto di accessi, nonostante il sito sia accessibile su tutto il
territorio nazionale;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze della violazione: la società risulta aver posto fine alla violazione
rimuovendo le immagini oggetto di segnalazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere
supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel
pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono
presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione in via rateale qualora
richiesta;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione
pecuniaria per la contestata violazione, nella misura di euro 10.329,14
(diecimilatrecentoventinove/14);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e
multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Editime s.r.l (codice fiscale 08552100581) con sede legale in Roma (00182),
Via Portoferraio 11, che gestisce il sito internet www.lazialita.com al quale si accede
anche tramite l'indirizzo www.lazialita.it, di pagare la sanzione amministrativa di euro
10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale
dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo

X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 575/11/CONS”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 3 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola